

La rivoluzione degli assegni per il nucleo familiare

28/03/2019

Con circolare 22.03.2019, n. 45, l'INPS ha comunicato che dal 1.04.2019 le domande di ANF dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo dovranno essere presentate esclusivamente all'INPS in modalità telematica: niente più moduli cartacei da presentare al proprio datore di lavoro, dunque, ma soltanto un inoltro telematico tramite i canali descritti all'interno della stessa circolare

Analizziamo le implicazioni di questa "rivoluzione" per lavoratori e datori di lavoro. L'utente, che potrà prendere visione dell'**esito della domanda** accedendo con proprie credenziali nella specifica sezione "*Consultazione domanda*" disponibile nell'area riservata, dovrà inoltre - nel caso di variazioni della composizione del nucleo o nel caso di modifiche delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare - presentare, sempre ed esclusivamente in modalità telematica, una **domanda di variazione**, utilizzando la procedura "*ANF DIP*". Per quanto riguarda, invece, i casi di autorizzazione agli ANF (la nota n. 1 della circolare riepiloga anche i casi in cui deve essere richiesta) resta valida l'attuale procedura telematica di "*Autorizzazione ANF*" da corredare con la documentazione necessaria: il cambiamento consiste nel fatto che, soltanto nel caso di **reiezione**, il richiedente riceverà il relativo provvedimento (**modello "ANF58"**).

Resta invariata la **modalità di erogazione**: anticipo della cifra spettante al lavoratore e relativo conguaglio con le denunce mensili. La circolare si sofferma anche sul caso (molto comune) di domande presentate entro il 31.03: nel periodo tra il 1.04 e il 30.06.2019, infatti, per i datori sarà possibile procedere con le consuete modalità di erogazione e conguaglio non solo per le domande telematiche presentate all'INPS dal 1.04, ma anche nei confronti di richiedenti che hanno avanzato domanda in modalità cartacea fino al 31.03.2019.

L'Istituto, comunque, fissa in maniera inequivocabile il termine ultimo per il conguaglio degli ANF erogati a seguito di domanda cartacea presentata entro l'ultimo giorno del mese di marzo 2019: non sarà, infatti, possibile effettuare conguagli per ANF richiesti in modalità diversa da quella telematica, dopo la scadenza del **1/4/2019**.